

Disciplinare per il funzionamento della Scuola Cani Guida per ciechi - (Estratto)
(deliberazione della Giunta regionale n. 250 dell'1.3.2000)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Funzioni

1. Secondo quanto disposto dall'art.5 LR 1 Febbraio 1982 n.9, le funzioni della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi con sede in Scandicci, trasferita alla Regione Toscana con D.P.R. 23.12.1978 (art.5), sono svolte tramite una struttura operativa di livello dirigenziale costituita all'interno del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sicurezza sociale.
2. La struttura "Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi" di seguito per brevità indicata con "Scuola", svolge la funzione di assicurare ai non vedenti un'adeguata autonomia di movimento tramite la disponibilità di cani addestrati alla guida e si propone di favorirne l'inserimento e l'integrazione nelle attività sociali e civili.
3. In tale ambito la Scuola cura l'approvvigionamento, l'allevamento, la selezione e l'addestramento di cani alla guida dei non vedenti ed organizza presso la propria sede corsi d'istruzione tesi a consentire al non vedente l'apprendimento del corretto uso del cane e della corretta tenuta dello stesso, nonché a favorire la reciproca conoscenza ed armonia tra privo di vista e cane.

CAPO II

PROCEDURE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CANI GUIDA

Art. 2 - Requisiti generali per l'assegnazione del cane-guida.

1. Per accedere all'assegnazione di un cane addestrato alla guida, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) cecità assoluta;
 - c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65. Il limite massimo di età può essere elevato in casi eccezionali e comunque previo parere motivato della Commissione di cui al successivo articolo 5, alle condizioni dalla stessa stabilite;
 - d) assenza di minorazioni psico-fisiche incompatibili con l'uso del cane guida;
 - e) capacità di orientamento e mobilità;
 - f) frequenza con profitto del corso di istruzione di cui al successivo articolo 9.

Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. La domanda di assegnazione del cane guida, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzazione di un modulo predisposto dalla Scuola, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni concernenti la persona e utili per orientare l'addestramento del cane guida alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) certificazione di invalidità rilasciata dall'organo sanitario competente all'accertamento delle condizioni visive;
 - b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente;
3. I richiedenti già assegnatari di un cane guida devono inoltre allegare alla domanda un certificato redatto da un medico veterinario attestante l'inabilità alla guida del cane oppure il suo decesso.

4. Fermo restando il requisito di cui all'art.2 lett.c), i maggiori degli anni 16 possono presentare domanda di assegnazione sottoscritta dall'esercente la potestà.
5. La domanda, corredata dalle prescritte certificazioni, deve essere munita del nulla-osta del comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 23.12.1978.

Art. 4 - Istruttoria delle domande e liste di attesa.

1. La Scuola provvede all'istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
2. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa così suddivisa:
 - a) richiedenti primo cane guida;
 - b) richiedenti già assegnatari di cane guida.

Art. 5 - Commissione per la valutazione dei requisiti.

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, sanitaria e sensoriale del richiedente all'uso del cane guida, che si svolge di norma ogni semestre, il Dirigente della Scuola si avvale di un'apposita Commissione tecnica dal lui stesso presieduta e composta da:
 - a) un medico indicato dall'Azienda USL di Firenze;
 - b) un operatore in assistenza tiflogica, indicato dall'Unione Italiana Ciechi;
 - c) l'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici della Scuola;
 - d) un funzionario amministrativo della Scuola con mansioni di segretario.
2. La Commissione è nominata con decreto dirigenziale.
3. La Commissione, anche sulla base della certificazione allegata alla domanda di assegnazione del cane guida, valuta:
 - a) il possesso dei requisiti di orientamento e mobilità;
 - b) il quadro psicologico-attitudinale;
 - c) le aspettative sull'uso del cane;
 - d) le condizioni ambientali e di operatività cui il cane è destinato, come elementi guida per la Scuola da adottare nella fase finale dell'addestramento (personalizzazione).
4. In caso di particolari patologie, la Commissione è integrata con un esperto nelle materie attinenti, indicato dall'Azienda USL di Firenze.
5. La convocazione dei richiedenti per la valutazione di cui al comma 3 è effettuata:
 - a) in base alle previste disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento nel semestre successivo;
 - b) nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, attingendo in uguale misura dalle liste di cui all'art.4, comma 2, lett. a) e b).

Art. 6 - Parere della Commissione.

1. La Commissione, al termine dei lavori, redige apposito verbale contenente il proprio parere, vincolante ai fini dell'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui al successivo art. 7.
2. Laddove il grado di orientamento e mobilità presenti lacune ritenute di media entità e comunque non sanabili con la frequenza al corso di istruzione di cui al successivo articolo 9, la Commissione può esprimere parere favorevole con riserva.
3. La riserva può essere sciolta in sede di ulteriore verifica da effettuarsi su richiesta dell'interessato. In caso di esito positivo, si procede all'inserimento in una delle graduatorie di assegnazione di cui al successivo articolo 7.
4. Del parere espresso dalla Commissione è data comunicazione scritta all'interessato e al Comune di residenza.

Art. 7 - Graduatorie di assegnazione.

1. Le graduatorie di assegnazione sono due e riguardano:
 - a) richiedenti il primo cane guida;
 - b) richiedenti già assegnatari di un cane guida.
2. Le graduatorie sono ordinate secondo la data di arrivo delle domande.

3. L'approvazione delle graduatorie avviene con decreto del dirigente responsabile della struttura, di norma due volte l'anno, a conclusione dei lavori della Commissione di cui all'art.5.

Art. 8 - Motivi di esclusione.

1. Il richiedente è escluso d'ufficio dalle liste di attesa o dalle graduatorie di assegnazione qualora:
 - a) dopo due inviti della Scuola, non si sia presentato e non abbia fornito una giustificata motivazione scritta;
 - b) dopo tre inviti della Scuola, non si sia presentato anche se in presenza di giustificata motivazione.
2. Della esclusione viene data comunicazione scritta al Comune di residenza e all'interessato che, fatti salvi tutti i requisiti generali per l'assegnazione del cane guida, ha facoltà di presentare una nuova domanda nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 9 - Corsi di istruzione.

1. I corsi di istruzione sono finalizzati all'apprendimento del corretto uso del cane, della sua corretta tenuta ed al conseguimento di un soddisfacente grado di mobilità ed autonomia personale, anche attraverso l'instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza ed armonia tra il non vedente e il cane.
2. Il numero e la data dei corsi di istruzione sono programmati annualmente sulla base delle graduatorie di assegnazione di cui all'art.7.
3. La durata del corso di istruzione è di circa due settimane e la sua frequenza è obbligatoria.
4. Il programma didattico del corso si articola in:
 - a) lezioni teoriche e pratiche di gruppo, a cura dell'istruttore competente, da tenersi in ambiente interno alla Scuola con percorsi simulati, indicazioni di ordine tecnico sull'uso degli strumenti per la gestione del cane, illustrazione delle norme educativo-comportamentali;
 - b) lezioni individuali, a cura dell'istruttore competente, da tenersi in ambienti esterni alla Scuola e connotati da livelli crescenti di complessità;
 - c) lezioni collettive relative alle norme igienico-sanitarie, alimentari e comportamentali del cane;
5. All'inizio del corso di istruzione, l'allievo già assegnatario di un cane guida può richiedere la riduzione della frequenza dello stesso. Tale riduzione non può superare il 50 % della durata stabilita ed è subordinata al parere dell'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, sentito l'istruttore competente.
6. Il corso di istruzione si svolge presso la sede della Scuola che provvede ad assicurare agli allievi il vitto e l'alloggio.

Art. 10 - Partecipazione alle spese di ospitalità.

1. L'allievo che usufruisce dell'ospitalità della Scuola durante lo svolgimento dei corsi di istruzione è tenuto a partecipare alle spese da questa sostenute per vitto, alloggio e assistenza generale, nella misura di cinquecentomila lire
2. Gli allievi che si trovino in condizioni economiche gravemente disagiate, tali da determinare il diritto all'esenzione dal ticket sanitario, possono chiedere di essere esentati dalla partecipazione alle spese dietro presentazione di idonea autocertificazione.

Art. 11 - Modalità di assegnazione del cane-guida.

1. Al termine del corso di istruzione, l'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, sentito l'istruttore di competenza, formula un giudizio complessivo sul rendimento dell'allievo con il cane.
2. In caso di giudizio favorevole, con decreto del Dirigente responsabile della Scuola è disposta l'assegnazione del cane guida.

3. La non assegnazione del cane guida non determina un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte del non vedente.

Art. 12 - Contratto di assegnazione e affidamento del cane guida.

1. Il non vedente nei confronti del quale è stata disposta l'assegnazione del cane-guida sottoscrive un contratto di assegnazione e affidamento con il quale prende in consegna il cane guida ed assume tutti gli obblighi indicati nel contratto stesso.

Art. 13 - Documentazione e materiale relativo al cane.

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di cui all'art.12 al non vedente vengono consegnati:

- a) una tessera di identificazione quale assegnatario di cane regolarmente addestrato presso la Scuola;
- b) il libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazioni;
- c) un certificato medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione dell'animale;
- d) un elaborato con le norme sulla corretta tenuta del cane;
- e) materiale di corredo del cane (finimento guida, guinzaglio, museruola, collare adeguato alle specifiche necessità).

2. Su richiesta scritta del non vedente, la Scuola provvede alla successiva sostituzione del finimento guida usurato o comunque non funzionante che deve essere restituito.

3. In caso di decesso del cane o inabilità per motivi di salute, l'assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, allegando la relativa certificazione medica e la tessera di identificazione di cui al comma 1 lett.a), nonché a restituire il finimento guida, qualunque ne sia lo stato di conservazione.

Art. 14 Controlli.

1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli relativamente ai periodi sensibili della vita operativa del cane, i non vedenti sono richiamati presso la Scuola una volta l'anno, per i primi due anni successivi alla consegna, e una volta l'anno dopo i dieci anni di vita del cane.

Art. 15 - Ritiro del cane e nuova assegnazione.

1. In caso di segnalazione di maltrattamenti o di non corretta tenuta del cane guida, nonché di utilizzo non conforme alle finalità dell'assegnazione dello stesso, la Scuola provvede ad attivare una procedura di verifica diretta o indiretta tramite i competenti servizi del comune di residenza del non vedente.

2. In caso di accertate violazioni, la Scuola dispone il ritiro del cane, senza che ciò determini un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte del non vedente interessato.

3. I cani guida che sono stati ritirati dalla Scuola e riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sanitari e comportamentali per l'idoneità alla guida sono nuovamente assegnati sulla base delle graduatorie di assegnazione al momento vigenti, in aggiunta al numero dei cani disponibili.

CAPO III

ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO, RIPRODUZIONE, SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DEI CANI GUIDA

Art. 16 - Organizzazione e gestione dei canili

L'organizzazione e la gestione dei canili, sono disciplinate secondo le disposizioni tecniche di cui al Programma A - Gestione e tenuta dei canili.

Art. 17 - Approvvigionamento dei cani

1. L'approvvigionamento dei cani occorrenti al programma di addestramento avviene secondo le modalità e nell'ordine di priorità di seguito indicati:

- a) allevamento;
- b) donazione di privati;
- c) acquisto da produttori privati, italiani ed esteri.

2. L'inserimento nel programma di addestramento è riservato ai cani di razza Labrador, Golden Retriever e Pastore Tedesco.

3. Nell'ambito di specifici progetti di sperimentazione, l'addestramento può riguardare razze diverse da quelle sopra indicate.

Art. 18 - Riproduzione

1. La Scuola, al fine di rendersi progressivamente autosufficiente nella disponibilità di soggetti da sottoporre ad addestramento e dotarsi nel contempo di linee di sangue portatrici di requisiti fisici e caratteriali ottimali per il servizio di guida dei non vedenti, cura la riproduzione attraverso l'utilizzo di proprie femmine e di stalloni propri o di terzi.

2. Per tutte le attività scientifiche e di ricerca/sperimentazione relative alla selezione dei soggetti da destinare alla riproduzione, nonché alla identificazione delle linee di sangue compatibili con il servizio di guida ai non vedenti, la Scuola può avvalersi di strutture specializzate pubbliche o private, nazionali o estere.

3. I cani destinati alla riproduzione possono essere affidati su richiesta scritta, o per e-mail: scuola.cani.guida@regione.toscana.it a soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le cui condizioni fisiche, lavorative o familiari siano compatibili con il corretto svolgimento dei compiti previsti dal Programma.

4. L'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustra le finalità e le condizioni dell'affidamento e valuta in ordine all'accoglimento della richiesta.

5. In caso di valutazione positiva, il richiedente sottoscrive un contratto con il quale si assume la responsabilità del cane, della sua tenuta e della corretta esecuzione del Programma, impegnandosi a seguire la gravidanza, il parto e lo svezzamento dei cuccioli presso il proprio domicilio.

6. L'affidamento, che viene disposto per l'intera fase riproduttiva del cane, è attività volontaria e non dà diritto a compensi o a pretesa alcuna nei confronti della Scuola.

7. Per la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola:

- a) la consulenza e l'assistenza tecnica;
- b) la copertura assicurativa;
- c) l'assistenza sanitaria;
- d) gli alimenti ed il corredo di base.

Art. 19 - Socializzazione ed educazione di cuccioli

1. Al fine di assicurare una adeguata selezione e preparazione dei soggetti da sottoporre ad addestramento, i cuccioli, a partire dal 50° giorno di vita, vengono inseriti nel Programma di Socializzazione ed educazione.

2. Per assicurare l'esposizione alle più diverse esperienze di vita domestica ed in ambiente urbano (folla, rumori, mezzi di trasporto, sistemi automatici di accesso, negozi, ecc.) necessarie per l'acquisizione dei requisiti di idoneità all'addestramento, i cuccioli possono essere affidati a soggetti che ne abbiano fatto richiesta scritta, secondo il seguente ordine di priorità:

a) strutture pubbliche, o private con esse convenzionate, abilitate allo svolgimento di programmi riabilitativi e/o di reinserimento sociale, per il tramite dei Responsabili dei programmi stessi;

b) cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) associazioni di volontariato, a condizione che venga espressamente indicata la persona responsabile e che sussistano i requisiti logistici e organizzativi necessari alla corretta realizzazione del Programma di socializzazione ed educazione del cucciolo.

3. Nei casi di cui alla lettera a) le fasi e le modalità di svolgimento dell'affidamento possono essere adattate alle esigenze del percorso riabilitativo, fatte salve le finalità e le specifiche tecniche del Programma di socializzazione ed educazione del cucciolo.

4. L'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici valuta l'ammissibilità delle richieste di affidamento in base ai seguenti criteri:

a) minore distanza tra la sede della Scuola ed il Comune di residenza del richiedente;

b) compatibilità delle condizioni logistiche, fisiche, lavorative e familiari del richiedente con le finalità e le specifiche tecniche del Programma.

5. I richiedenti che abbiano svolto con esito positivo una precedente esperienza di affidamento hanno priorità assoluta.

6. Gli istruttori incaricati dello svolgimento del Programma, tramite colloquio da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell'affidamento e valutano in ordine all'accoglimento della richiesta.

7. In caso di valutazione positiva, il richiedente sottoscrive un contratto con il quale si assume la responsabilità del cucciolo e della sua tenuta nel pieno rispetto delle finalità, delle condizioni e delle modalità di esecuzione del Programma.

8. Il cucciolo rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana e l'affidatario non potrà vantare su di esso alcun diritto di ritenzione oltre i termini stabiliti dalla Scuola.

9. L'affidamento del cucciolo è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.

10. Per la durata dell'affidamento restano a carico della Scuola:

a) la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) la copertura assicurativa;

c) l'assistenza sanitaria;

d) gli alimenti ed il corredo di base;

e) il tracciato tecnico ed il materiale didattico.

(Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente -055 4382850 / 4382855 o per e-mail:scuola.cani.guida@regione.toscana.it

Art. 20 - Addestramento

1. I cani che hanno svolto con esito positivo il Programma di socializzazione ed educazione, vengono inseriti nelle fasi di addestramento, secondo una griglia di abbinamenti istruttore/cane definita dal coordinatore dei servizi tecnici, d'intesa con gli istruttori competenti.

2. L'addestramento del cane alla guida del non vedente si articola in due fasi:

a)una prima fase, della durata di 5 mesi, che si svolge secondo le disposizioni tecniche contenute nel Programma C - Addestramento di base;

b)una seconda fase, della durata di 2 mesi, che si svolge secondo le disposizioni tecniche contenute nel Programma D - Addestramento Personalizzato.

3. A conclusione della prima fase di addestramento, l'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, d'intesa con gli istruttori competenti, procede alla definizione di una griglia di abbinamenti non vedente/cane, indispensabile per orientare lo svolgimento della seconda fase di addestramento.

4. Gli abbinamenti non vedente/cane vengono effettuati con riferimento a:

a)il parere reso dalla Commissione di valutazione di cui all'art.5;

b)il parere dell'istruttore competente sulle caratteristiche fisico/attitudinali del cane nonché sul corrispondente tracciato tecnico;

c)eventuali ulteriori elementi forniti dal non vedente destinatario.

Art. 21 - Cani non idonei

1. I cani che, a qualsiasi età e fase del ciclo di allevamento e/o addestramento, sono ritenuti non idonei alla guida dei non vedenti e/o alla riproduzione, su proposta dell'istruttore competente, previo parere dell'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, vengono scartati.

2. La non idoneità alla guida viene stabilita secondo criteri di cui al Programma E - Criteri e procedure per la cessione dei cani non idonei alla guida.

3. Nei casi di elevato grado di aggressività e malattie incurabili del cane, il dirigente competente, previa acquisizione della relativa certificazione sanitaria, dispone la soppressione ai sensi delle normative vigenti. In tutti gli altri casi, i cani non idonei vengono inseriti in un apposito elenco e possono essere ceduti a soggetti che ne abbiano fatto richiesta scritta in carta libera o per e-mail: scuola.cani.guida.@regione.toscana.it , secondo il seguente ordine di priorità:

a)strutture pubbliche, o private con esse convenzionate, con compiti di assistenza sociale;

b)associazioni ed organismi senza scopi di lucro che svolgono attività sociali;

c)privati cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4. Le modalità ed i termini di cessione dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere concordati in linea generale nell'ambito di apposite convenzioni.

5. La cessione dei cani è gratuita e avviene mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con il quale l'assegnatario si assume tutti gli obblighi di legge relativi al possesso di animali domestici e si impegna a non cederlo e a non usarlo per scopi di lucro.

6. La Scuola attua la più ampia informazione possibile in ordine ai cani disponibili per la cessione.